



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00241/18

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 13/2018, presentato, in data 5 febbraio 2018, dalla sig.ra Olga Finetti contro la decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) n. 20, di cui al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il successivo 29 gennaio, con la quale, a conferma della decisione n. 85 del 2017 della IV<sup>a</sup> Sez. del Tribunale Federale FIP, la ricorrente è stata ritenuta responsabile dell'illecito di cui agli artt. 1, 59, comma 1, lett. b), 3 e 16 R.G. FIP e, per l'effetto, punita con la sanzione di 3 anni di inibizione;

- al R.G. ricorsi n. 16/2018, presentato, in data 14 febbraio 2018, dal sig. Ferdinando Minucci contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Olga Finetti, Cesare Lazzeroni, Luca Anselmi, nonché delle Società Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S. e Mens Sana Basket 1871 a r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte d'Appello Federale FIP n. 20, di cui al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, notificata in data 29 gennaio u.s., con cui, a conferma della decisione del Tribunale Federale FIP n. 85 del 2017, di cui al C.U. n. 446 del 6 novembre 2017, è stata irrogata al sig. Minucci la sanzione della radiazione, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica, a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della FIP, ex art. 1 e 59, commi I b) e III, R.G. e art. 16 R.G.;

- al R.G. ricorsi n. 21/2018, presentato, in data 22 febbraio 2018, dal dott. Cesare Lazzeroni contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) e nei confronti dei sigg. Ferdinando Minucci e Olga Finetti, nonché delle Società Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S. e Mens Sana Basket 1871 a r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello c/o la FIP n. 20, di cui al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il successivo 29 gennaio, con la quale lo stesso ricorrente, a conferma di quanto statuito in primo grado endofederale dal Tribunale Federale della FIP con la decisione n. 85, di cui al C.U. n. 446 del 6 novembre 2017, è stato ritenuto responsabile dell'illecito di cui agli articoli 1 e 59, commi I, lett. b), e II, R.G. FIP e, per l'effetto, è stato punito con la sanzione della inibizione di 3 anni, fino al 7 ottobre 2019;

- al R.G. ricorsi n. 22/2018, presentato, in data 23 febbraio 2018, dalla Società Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S (in persona del legale rappresentante p.t, dott. Antonio Saccone) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) n. 20, di cui al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il successivo 29 gennaio, che, nel confermare la decisione del Tribunale Federale FIP del 25 ottobre 2017, resa a seguito della decisione n. 85/2017 del Collegio di Garanzia, ha disposto la revoca degli scudetti conseguiti dalla società Mens Sana Basket S.p.A., relativi alle stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013, le "Coppa

Italia" afferenti alle stagioni sportive 2012-2013 e la "Supercoppa" 2013;

- al R.G. ricorsi n. 23/2018, presentato, in data 23 febbraio 2018, dalla Società Mens Sana Basket 1871 a r.l. (in persona del legale rappresentante p.t, dott. Francesco Bertolotti) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) n. 20, di cui al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il successivo 29 gennaio, che, nel confermare la decisione del Tribunale Federale FIP del 25 ottobre 2017, resa a seguito della decisione n. 85/2017 del Collegio di Garanzia, ha disposto la revoca degli scudetti conseguiti dalla società Mens Sana Basket S.p.A. relativi alle stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013, le "Coppa Italia" afferenti alle stagioni sportive 2012-2013 e la "Supercoppa" 2013.

Riuniti i suddetti ricorsi per connessione oggettiva.

Respinge i ricorsi.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 aprile 2018.

IL PRESIDENTE  
F.to Franco Frattini

LA RELATRICE  
F.to Gabriella Palmieri

Depositato in Roma in data 3 aprile 2018.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face